





... OMISSIS ...

**B) CALCIATORI NON ESPULSI**  
**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^ INFR)**

... OMISSIS ...

TUOTO CLAUDIO  
CRESCIBENE ALESSANDRO

ROSSANO  
ROSSANO

RAMUNNO FRANCESCO  
TANKOVA HILAIRE

ROSSANO  
ROSSANO

... OMISSIS ...

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D.  
(Avv. Stefano Agamennone)

... OMISSIS ...

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2009**

IL SEGRETARIO  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**Stralcio Comunicato Ufficiale N. 746**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

**3.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 POSTI PER IL  
COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE  
"B" - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

In riferimento al Comunicato Ufficiale N. 644 del 30/04/2009, ed ai sorteggi effettuati in data 28 luglio 2008 in occasione della Conferenza dei Delegati Regionali, si comunica che:

- tenuto conto del Comunicato Ufficiale N. 712 del 21/05/2009;
- preso atto della rinuncia per motivi organizzativi della Società A.S.D. REAL BAGHERIA (Seconda Classificata nel rispettivo Campionato Regionale);

**si comunica che la Società A.S.D. Atletico Panarea Catanzaro (C.R. Calabria) a seguito della rinuncia della Società A.S.D. REAL BAGHERIA risulta qualificata al Secondo Turno**, previsto come riportato sul Comunicato Ufficiale N.644 del 30/04/2009, il 13 giugno 2009.

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/05/2009.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Fabrizio Tonelli

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **CAMPIONATO PROMOZIONE**

##### **Segreteria**

##### **ESITO PLAY OFF**

Visti i risultati conseguiti, nelle gare della Fase Finale vengono considerate vincenti le gare di Play Off le sotto elencate società:

##### **GIRONE "A"**

A.S.D. S.S. RENDE

##### **GIRONE "B"**

L.C. NUOVA GIOIESE

Si comunica che, in ossequio a quanto riportato sul C.U. n.65 dell'1.12.2008 ed a parziale modifica di quanto disposto sul C.U. n.135 del 30.04.2009, l'eventuale gara di spareggio tra le due società vincenti i Play Off, verrà disputata **domenica 14 giugno 2009, con inizio alle ore 16.00**, su campo neutro da stabilire.

#### **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

##### **Segreteria**

##### **ESITO PLAY OFF**

Visti i risultati conseguiti, nelle gare di Finale della Fase Regionale vengono considerate vincenti le gare di Play Off ed acquistano il diritto di ammissione al Campionato superiore le sotto elencate società:

A.S.D. CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA

U.S. TRENTO

ASD.SC SPORTING CLUB DAVOLI

U.S. FALCHI MAROPATI

#### **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE "C2"**

##### **Segreteria**

##### **ESITO PLAY OFF**

Visti i risultati conseguiti, nelle gare di Finale viene considerata vincente le gare di Play Off ed acquista il diritto di ammissione al Campionato superiore la sotto elencata società:

ASD.GS CITRARUM CALCIO A CINQUE

## 4. RISULTATI GARE

### Campionato Promozione

#### Gare Ritorno PLAY OFF – 2° Turno

##### GIRONE: A

Data	Giorn.					
31/05/09	2/R	S.S. RENDE	PAOLANA	(dopo T.S.)	3	2

##### GIRONE: B

Data	Giorn.					
31/05/09	2/R	NUOVA GIOIESE	MARINA DI GIOIOSA		2	0

### Campionato Prima Categoria

#### Gare Andata PLAY OFF – 2° Turno

##### GIRONE: A

Data	Giorn.					
02/06/09	2/A	SPEZZANO ALBANESE	CETRARO		0	2

##### GIRONE: B

Data	Giorn.					
31/05/09	2/A	APRIGLIANO CALCIO	SAN LUCIDO		1	1

##### GIRONE: C

Data	Giorn.					
31/05/09	2/A	CHIARAVALLE	MONTEPAONE CALCIO		1	5

##### GIRONE: D

Data	Giorn.					
31/05/09	2/A	CATONA DILETTANTISTICA	MAMERTRESILICESE		1	0

### Campionato Seconda Categoria

#### Gare Spareggio FASE FINALE PLAY OFF

Data	Giorn.					
31/05/09	1/A	FALCHI MAROPATI	NUOVA DELIESE		2	0
31/05/09	1/A	JUVENILIA M.ROSETO	CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA		1	2
31/05/09	1/A	SPORTING CLUB DAVOLI	A.N.S.E.L. ACCONIA		1	0
31/05/09	1/A	TRENTA	VERZINO CALCIO GIOVANILE (dopo T. S.)		4	1

### Campionato Calcio a Cinque Serie "C2"

#### Gara Ritorno Spareggio PLAY OFF

Data	Giorn.					
30/05/09	4/R	CITRARUM CALCIO A CINQUE	LAZZARESE A.S.D.		10	5

### Campionato Calcio a Cinque Serie "D"

#### Gare Andata Spareggio FASE FINALE PLAY OFF

Data	Giorn.					
30/05/09	1/A	COSENTIA 1995	IL GATTO E LA VOLPE		6	7
30/05/09	1/A	SPARTAK CORVO CALCIO A 5	CATANZARO LIDO 2004		3	1
30/05/09	1/A	POLISTENA CALCIO A 5	CATAFORIO		5	9

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 3.06.2009, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

## **CAMPIONATO PROMOZIONE**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 31/5/2009 (PLAY-OFF)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 17/06/2009  
al Sig. IORIO ERCOLE (S.S. RENDE) per reiterate proteste a decisioni prese da uno degli A.A. durante la gara.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MESITI ANDREA  
TUOTO CARMELO

(MARINA DI GIOIOSA)  
(S.S. RENDE)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CARBONE MATTEO (MARINA DI GIOIOSA)  
BABUSCIA GIUSEPPE (NUOVA GIOIESE)  
SCARFONE ROCCO (NUOVA GIOIESE)  
SPOLETI MICHELANGELO (NUOVA GIOIESE)  
LONGO ALDO (PAOLANA)  
PERRI GIOVANBATTISTA (S.S. RENDE)

###### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DEL POPOLO GAETANO (PAOLANA)

###### **I AMMONIZIONE**

MANNO VINCENZO (MARINA DI GIOIOSA)  
LETA ALESSANDRO (PAOLANA)  
NATALINO TONY (PAOLANA)  
VITA ANTONIO (PAOLANA)

## **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 31 E 2/5/2009 (PLAY-OFF)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

- € 250,00 **APRIGLIANO CALCIO**  
per comportamento ingiurioso e lancio di sputi, colpendolo, contro uno degli A.A. da parte di propri sostenitori durante la gara.
- € 250,00 **SPEZZANO ALBANESE**  
per aver permesso la ripresa da una emittente televisiva non autorizzata (Rapporto C.di C.)
- € 150,00 **MONTEPAONE CALCIO**  
per sparo di mortaretti da parte di propri sostenitori durante la gara.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 17/06/2009 al Sig. ADORNATO FRANCESCO (MAMERTRESILICESE) per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrale.

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 10/06/2009 al Sig. MONTELEONE VINCENZO (MAMERTRESILICESE) per proteste a decisioni arbitrali.

#### **A CARICO DI MASSAGGIATORI**

**Squalifica** fino al 10/06/2009 al Sig. SCORZA ROSARIO (SPEZZANO ALBANESE) per proteste a decisione arbitrale durante la gara.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

POLITANO FRANCESCO (MAMERTRESILICESE)

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

AITA EMILIANO (APRIGLIANO CALCIO)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CORNO ANDREA (CETRARO)  
PAVIGLIANITI UMBERTO (CETRARO)  
BONSIGNORE GIOVANNI (CHIARAVALLE)

###### **I AMMONIZIONE**

PERROTTA GIOVANNI (APRIGLIANO CALCIO)	SCARLATO GIUSEPPE (APRIGLIANO CALCIO)
BELLINI BRUNO (CHIARAVALLE)	DOLCE DAVID (CHIARAVALLE)
BARBARO DOMENICO IVAN (MAMERTRESILICESE)	GALIMI GIUSEPPE (MAMERTRESILICESE)
MANDATORI VITTORIO (MAMERTRESILICESE)	PAPALIA ANDREA (MAMERTRESILICESE)
NICOLETTA MARCO (MONTEPAONE CALCIO)	PISANO ALESSANDRO (MONTEPAONE CALCIO)

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 31/5/2009 (GARE SPAREGGIO – FASE FINALE)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDA E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO**

€ 300,00 **N. gare 4 NUOVA DELIESE**  
per avere, durante la gara, propri sostenitori colpito con sputi e rivolto parole minacciose verso uno degli assistenti arbitrali e, inoltre, lanciato contro lo stesso bottiglie di acqua piene, per avere uno dei detti sostenitori, entrato abusivamente in campo, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, colpito il citato assistente arbitrale con un calcio alla schiena e con pugni al petto ed a una spalla;

##### **AMMENDE**

€ 200,00 **CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA**  
per avere a fine gara propri giocatori non identificati danneggiato le porte di ingresso alle docce, con obbligo per la Società di tenere indenne il Comune di Spezzano Albanese dei danni subiti, se richiesti e documentati (Rapporto C. di C.).

€ 200,00 **JUVENILIA M.ROSETO**  
per avere a fine gara propri giocatori non identificati danneggiato le porte di ingresso delle docce, con obbligo per la Società di tenere indenne il Comune di Spezzano Albanese dei danni subiti se richiesti e documentati (Rapporto C. di C.).

€ 180,00 **A.N.S.E.L. ACCONIA**  
per avere propri calciatori non identificati dato vita ad una rissa con giocatori della squadra avversaria, che provocava un analogo comportamento da parte dei sostenitori di entrambe le squadre.

€ 180,00 **SPORTING CLUB DAVOLI**  
per avere propri calciatori non identificati dato vita ad una rissa con giocatori della squadra avversaria, che provocava un analogo comportamento da parte dei sostenitori di entrambe le squadre.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 31/10/2009  
al Sig. LUVERA FRANCESCO (NUOVA DELIESE) per comportamento ingiurioso verso l'arbitro durante la gara, nonché ingiurioso e minaccioso alla fine della gara stessa.

**Inibizione** a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 30/09/2009  
al Sig. PERRONE GIUSEPPE (NUOVA DELIESE) per comportamento ingiurioso e minaccioso verso uno degli assistenti arbitrali durante la gara, nonché ingiurioso verso la terna arbitrale a seguito del provvedimento di allontanamento dalla panchina; per avere, a fine gara, rivolto espressioni ingiuriose verso Organi Federali.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

NAPOLI GIUSEPPE	(JUVENILIA M.ROSETO)
VENNERI GIUSEPPE	(JUVENILIA M.ROSETO)
ARMOCIDA ORLANDO	(SPORTING CLUB DAVOLI)

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FOTI TIZIANO	(NUOVA DELIESE)
--------------	-----------------

per comportamento fortemente offensivo verso l'arbitro a fine gara

#### **I AMMONIZIONE**

ORLANDO CARLO (A.N.S.E.L. ACCONIA)	COSTABILE GIOVANNI (CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA)
GUIDO EMILIO (CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA)	VINCENZI DOMENICO (CALCIO CAL. QUATTROMIGLIA)
ANSELMO MICHELE (FALCHI MAROPATI)	FURFARO MASSIMO (FALCHI MAROPATI)
BASILE GIORGIO (JUVENILIA M.ROSETO)	CIOFFI DOMENICO (JUVENILIA M.ROSETO)
INFANTINO COSIMO (JUVENILIA M.ROSETO)	MAURO LIVIO (JUVENILIA M.ROSETO)
NAPOLI GIUSEPPE (JUVENILIA M.ROSETO)	PIRRONE GIUSEPPE (JUVENILIA M.ROSETO)
CONDINA MASSIMILIANO (NUOVA DELIESE)	LICASTRO GIUSEPPE (NUOVA DELIESE)
VITALE FORTUNATO (NUOVA DELIESE)	ARMOCIDA ORLANDO (SPORTING CLUB DAVOLI)
BASCERANO PIEFRANCESCO (SPORTING CLUB DAVOLI)	ARNIERI GIOVANNI (TRENTA)
BARBAROSSA MICHELE FRANCES (TRENTA)	MORRONE MARIO (TRENTA)
ROVELLA EMILIO (TRENTA)	ARCURI MARIO (VERZINO CALCIO GIOVANILE)
FERRARO GAETANO (VERZINO CALCIO GIOVANILE)	FRONTERA FRANCESCO (VERZINO CALCIO GIOVANILE)
RIZZO LUIGI (VERZINO CALCIO GIOVANILE)	

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 "SERIE C2"**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/5/2009 (SPAREGGIO PLAY-OFF)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CUZZOCREA FABIO (LAZZARESE A.S.D.)	MINNITI DOMENICO (LAZZARESE A.S.D.)
------------------------------------	-------------------------------------

#### **I AMMONIZIONE**

GIGLIO ARTURO (CITRARUM CALCIO A CINQUE)	LATELLA SALVATORE (LAZZARESE A.S.D.)
SCAGLIOLA ANTONINO (LAZZARESE A.S.D.)	

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 “SERIE D”**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/5/2009 (FASE FINALE - PLAY-OFF)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

€ 300,00 SPARTAK CORVO CALCIO A 5  
per avere, un proprio sostenitore, dato un pugno al braccio sx al commissario di campo , senza conseguenze.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **I AMMONIZIONE**

SFERRAZZO STEFANO CARMINE (SPARTAK CORVO CALCIO A 5)  
AVERSA RAFFAELE (CATANZARO LIDO 2004)  
SORBARA DAVIDE (POLISTENA CALCIO A 5)  
BORGESSE DARIO (POLISTENA CALCIO A 5)  
BRUNO MARCO (CATAFORIO CALCIO A 5)  
D'AMICO ANGELO (CATAFORIO CALCIO A 5)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18/06/2009.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 4 GIUGNO 2009

---

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC**

### **ART. 52 Titolo sportivo**

1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome città)” contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. **Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:**

- ad euro **1.200.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro **600.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della **Lega Pro** e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;

5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio;

6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega **PRO** e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;

b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;

c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo della COVISOC o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

- 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
- 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 4) presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
- 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere

favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

**In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA****Art. 32  
Procura federale**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>OMISSIS</b></p> <p>6. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>OMISSIS</b></p> <p>6. <b>In caso di archiviazione</b> la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:  <b>1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</b>  <b>2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</b></p> <p><b>12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e</b></p>

	<p>requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.</p> <p>La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.</p> <p>La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.</p> <p><i>NORMA TRANSITORIA</i>  <i>Il comma 12 avrà efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella stagione 2009 - 2010</i></p>
--	--

### Art. 38

#### Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>OMISSIS</b>	<b>OMISSIS</b>
<p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità:</p> <p>- per le persone fisiche</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</p> <p>c) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</p> <p>d) ovvero, presso la residenza o il domicilio;</p> <p>- per le società</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) ovvero presso la sede della società.</p>	<p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:</p> <p>- per le persone fisiche</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</p> <p>c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</p> <p>d) presso la residenza o il domicilio;</p> <p>- per le società</p> <p>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</p> <p>b) presso la sede della società.</p>